



COMUNE DI MACHERIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

P5789

Ordinanza n° 28 del 29 MAG 2017

Oggetto: piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

IL SINDACO

Premesso che:

- È stato pubblicato il decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante la "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e, successivamente la D.G.R. 06/03/2015 n: X/3233 di "Approvazione delle Linee guida per l'applicazione il Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari".
- Il Piano, in linea con i contenuti della direttiva 2009/128/CE e del decreto legislativo n.150/2012, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
 - promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
 - proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
 - tutelare i consumatori;
 - salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
 - conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Visti gli articoli del predetto piano di azione:

- A.5.5 Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade che prevede tra l'altro che "è necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurre al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali."

- A.5.6 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili che prevede tra l'altro che "ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi

di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente."

- A.5.6.1 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida che prevede tra l'altro che "in ambiente urbano, le autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi."

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di ottobre termine del periodo di utilizzo dei prodotti fitosanitari e periodo strettamente necessario ai sensi dell'articolo A5.6 del predetto piano di azione nazionale.

Le aree frequentate da popolazione includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di un servizio di diserbo affidato alla Cooperativa Sociale IL PONTE ONLUS con sede in Albiate via Italia 3 con le modalità previste dai contratti di servizio in vigore.

Dato atto altresì che per la consistente riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in ambito urbano è necessaria la fattiva collaborazione dei cittadini che possono intervenire sia negli ambiti di proprietà privata, sia negli ambiti pubblici antistanti la propria abitazione, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione Italiana in merito alla sussidiarietà orizzontale;

Visto l'art. 50 comma 5 del DLgs. 267 /2000 e s.m.i.;


Visto il vigente Regolamento Locale Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

1. Alla cooperativa sociale IL PONTE ONLUS con sede in Albiate via Italia 3 di eseguire, per quanto di rispettiva competenza, le attività di diserbo previste nei vigenti contratti di servizio per la manutenzione delle aree verdi, strade, marciapiedi e igiene urbana, secondo le prescrizioni seguenti:

- 1) Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade:
 - a) E' vietato l'uso di diserbante lungo le banchine stradali, lungo le quali dovranno essere utilizzati solo mezzi meccanici.
 - b) E' consentito il diserbo chimico unicamente lungo le strade non dotate di ciglio stradale con manto erboso e lungo le strade dotate di marciapiede che si assume far parte della strada medesima e quindi può essere diserbato chimicamente.
 - c) E' consentito il diserbo chimico con le limitazioni di cui all'art. A.5.5. del Piano Azione Nazionale.

- 
- d) Si devono utilizzare le dosi di impiego minime necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità.
 - e) Si devono utilizzare attrezzature tali da usare la minima quantità di prodotto necessario per il diserbo e minimizzare la dispersione nell'ambiente, anche in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità
 - f) Programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste precipitazioni e nei giorni immediatamente precedenti.
 - g) Non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta frasi di rischio o indicazioni di pericolo corrispondenti, che contengono sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
 - h) È fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indichino, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata e la data del trattamento. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone. La presenza del cartello sulla strada trattata indicherà che non è ancora trascorso il tempo prestabilito per il rientro del prodotto.

2) Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

- a) Presso le scuole e aree confinanti (ad esclusione di marciapiedi e sedimi stradali) coi plessi scolastici, i parchi, le piste ciclabili (ad esclusione di quelle ricadenti nel centro abitato che sono assimilate alle strade) e le superfici limitrofe (ad esclusione di marciapiedi e sedimi stradali) alle strutture sanitarie è vietato il diserbo chimico.
- b) Presso le zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio è ammesso il diserbo chimico tramite l'approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi già prevista nei contratti di servizi.

3) Di presentare la programmazione annuale 2017 degli interventi di diserbo redatti in ottemperanza agli ordini sopra indicati e secondo un approccio integrato con mezzi non chimici che preveda anche l'individuazione delle zone in cui operare esclusivamente con mezzi meccanici (congiuntamente col taglio meccanico delle banchine stradali) o fisici (es. pirodiserbo) in quanto luoghi frequentati da gruppi vulnerabili.

2. a tutti i cittadini:

- a) in presenza del cartello stradale (indicante che non è ancora trascorso il tempo prestabilito per il rientro del prodotto diserbante) è vietato venire in contatto con l'erba trattata
- b) è possibile transitare sulle superficie dove l'erba è assente
- c) si raccomanda, in particolare, di evitare il contatto con l'erba trattata da parte dei bambini e degli animali domestici al fine di prevenirne l'ingestione anche accidentale
- d) per i cani è necessario impedire l'ingestione non facendoli transitare o, per esempio, adottando il guinzaglio e la museruola
- e) l'assenza del cartello indica che il tempo previsto per il rientro è trascorso ed è quindi possibile transitare

INVITA

Tutti i cittadini a collaborare nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione Italiana al fine di:

1. ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree di propria proprietà e di cui si detenga titolo d'uso;
2. effettuare la manutenzione tramite sfalci meccanici e altre pratiche colturali non chimiche delle aree comunali prospicienti quelle di cui sopra (banchine stradali, marciapiedi, cigli stradali non erbosi);
3. tagliare i cigli stradali davanti alle abitazioni di proprietà.

AVVERTE

che chiunque violi le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dai vigenti Regolamenti e leggi;

DISPONE

Gli uffici di Polizia Locale e dell'A.T.S. BRIANZA per quanto di competenza sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto e al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini perentori di 30 e 60 gg. dalla notifica del provvedimento e di comunicazione ovvero dalla data di conoscenza dell'atto stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

La pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Macherio, nelle bacheche comunali e l'informazione sui pannelli istituzionali per renderla nota alla cittadinanza sino a tutto ottobre 2017 e la trasmissione della stessa all'A.T.S. Brianza, via Novara n° 3 – Desio e alla Polizia Locale di Macherio-Sovico con sede in via Roma 38 in Macherio.



IL SINDACO
(Redaelli Mariarosa)